



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta del 18 marzo 2008

Deliberazione n. 6/2008


OGGETTO: REVOCA DI PROGETTI DI VARIANTE AL PIANO STRALCIO PER LE FASCE FLUVIALI (PSFF) ED ESTINZIONE DEI PROCEDIMENTI:

- ***“PROGETTO DI VARIANTE AL PSFF - FASCE FLUVIALI DEL FIUME SESIA IN COMUNE DI GHISLARENCO” (adottato con Deliberazione C. I. n. 6/2001 del 31 gennaio 2001)***
- ***“PROGETTO DI VARIANTE AL PSFF - FASCE FLUVIALI DEL TORRENTE PELLICE IN LOCALITÀ AIRAUDI DEL COMUNE DI VILAFRANCA PIEMONTE” (adottato con Deliberazione C. I. n. 4/2003 del 25 febbraio 2003)***

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO:

- la legge 18 maggio 1989, n. 183 recante *“Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”* e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l’art. 17 della suddetta legge, relativo a *“valore, finalità e contenuti del piano di bacino”* e l’art. 18, relativo ai *“Piani di bacino di rilievo nazionale”*;
- il DPCM 10 agosto 1989 recante *“Costituzione dell’Autorità di bacino del fiume Po”*;
- il Decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante *“Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;
- in particolare, l’art. 1 della suddetta normativa, relativo a *“Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio”*;
- Il DPCM 24 luglio 1998, recante *“Approvazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali”*;
- il Decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante *“Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a*



- favore di zone colpite da calamità naturali*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;
- in particolare, l’art. 1, comma 1bis della suddetta normativa, relativo a “*Procedura per l’adozione dei progetti di piani stralcio*”, il quale, con riferimento al PAI, ha introdotto integrazioni alla procedura di adozione di Piano di bacino prevista dall’art. 18 della legge 183/1989;
 - il DPCM 24 maggio 2001, recante “*Adozione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*”;
 - la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante “*Disposizioni in materia ambientale*”;
 - in particolare, l’art. 16 (*Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico*) della suddetta legge;

VISTI, INOLTRE:

- il D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*”;
- l’art. 63 del medesimo D. lgs. n. 152/2006, relativo all’*Autorità di bacino distrettuale*;
- il D. lgs. 8 novembre 2006, n. 284, recante “*Disposizioni correttive e integrative del D. lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale*”;
- in particolare, l’art. 1, commi 3 e 4, del suddetto Decreto legislativo;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 26 dell’11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il “*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995*”;
- la propria Deliberazione n. 6 del 31 gennaio 2001, con cui questo Comitato ha adottato il “*Progetto di Variante del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*” relativo alle Fasce fluviali del fiume Sesia in Comune di Ghislarengo;
- la propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il “*Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)*”;
- la propria Deliberazione n. 4 del 25 febbraio 2003, con cui questo Comitato ha adottato il “*Progetto di variante al PSFF - Fasce fluviali del torrente Pellice in località Airaudi del Comune di Villafranca Piemonte*”;

PREMESSO CHE:

- l’art. 13, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183 stabilisce che l’intero territorio nazionale è ripartito in bacini idrografici (come definiti dall’art. 1, comma 3 lett. d della medesima legge) e che essi sono classificati in bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale;
- ai sensi dell’art. 14 della suddetta legge n. 183/1989, il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale;
- con riferimento ai suddetti bacini idrografici, l’art. 17 della legge n. 183/1989 ha introdotto l’istituto del *Piano di bacino*, definito dal comma 1 di tale articolo come “*lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e d ambientali del territorio interessato*”. Ai sensi del comma 6ter del medesimo articolo 17, i Piani di bacino possano essere

- redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti indicati dal comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
- con riferimento ai bacini idrografici di rilievo nazionale, la competenza ad elaborare ed adottare i Piani di bacino di cui alla legge n. 183/1989 e s. m. i. è stata attribuita alle Autorità di bacino, istituite ai sensi dell'art. 12 di detta legge;
 - in conformità alla norma di legge di cui al punto precedente, con DPCM 10 agosto 1989 è stata costituita l'Autorità di bacino del fiume Po, la quale, con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995, ha approvato un Programma di redazione del piano di bacino del fiume Po per stralci relativi a settori funzionali individuando, tra l'altro, l'esigenza di adottare un piano stralcio relativo all'assetto idrogeologico, in relazione allo stato di avanzamento delle analisi propedeutiche alla redazione del piano di bacino ed alle priorità connesse alla necessità di difesa del suolo, determinatesi anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali degli anni precedenti;
 - in conformità al suddetto Programma di redazione del piano di bacino per stralci, con Deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997, questo Comitato ha adottato il "*Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995*" (di seguito PSFF successivamente approvato con DPCM 24 luglio 1998), il quale – sulla base dei criteri contenuti nell'apposito Allegato alle Norme di Attuazione intitolato "*Metodo di delimitazione delle Fasce fluviali*" - ha delimitato e normato le *Fasce fluviali* relative ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall'asta del Po fino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;
 - in particolare, al fine di perseguire i propri obiettivi, il PSFF ha definito un *assetto di progetto* (con l'indicazione degli interventi necessari per il suo raggiungimento) dei corsi d'acqua delimitati dalle Fasce Fluviali, le quali sono state individuate e classificate come Fascia A (o *Fascia di deflusso della piena*), Fascia B (o *Fascia di esondazione*) e Fascia C (o *Fascia di inondazione per piena catastofica*). Il Piano, inoltre, ha indicato con apposito segno grafico, denominato "*limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C*", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio, concorrenti al raggiungimento dell'assetto di progetto dei corsi d'acqua delimitati dalle Fasce Fluviali;
 - successivamente, con Deliberazione n. 6 del 31 gennaio 2001, questo Comitato ha adottato un Progetto di Variante al PSFF, relativo alle Fasce fluviali del fiume Sesia, nel Comune di Ghislarengo. Tale Progetto di Variante discende dalla necessità (emersa a seguito di un sopralluogo effettuato dal personale della Segreteria Tecnica di questa Autorità) di procedere ad una modifica della delimitazione della fasce fluviali del fiume Sesia in conseguenza di alcuni errori materiali commessi nella delimitazione cartografica di tali Fasce contenuta nel PSFF approvato; in particolare, la modifica oggetto del Progetto di Variante consiste nella attestazione dei limiti della Fascia fluviale B in corrispondenza dei rilievi arginali presenti, col mantenimento del limite di progetto solo sul tratto in sponda destra (in considerazione delle inadeguate caratteristiche strutturali del rilevato esistente);

PREMESSO, INOLTRE, CHE:


- successivamente, con propria Deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha adottato il “*Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico*” (di seguito brevemente definito PAI: poi approvato con DPCM 24 maggio 2001), il cui ambito territoriale di riferimento è costituito dall’intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all’incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;
- il PAI, tra l’altro, ha esteso la delimitazione delle Fasce fluviali introdotta dal PSFF ai corsi d’acqua della restante parte del bacino del fiume Po, disponendo altresì l’applicazione ad essi della relativa normazione (con le ulteriori integrazioni normative contenute nell’elaborato 7, *Norme di Attuazione*) ed assumendo, così, i caratteri ed i contenuti di “*secondo Piano Stralcio per le Fasce Fluviali*”;
- con Deliberazione n. 4 del 25 febbraio 2003, questo Comitato ha poi adottato un ulteriore Progetto di Variante al PSFF (*rectius*, al PAI, in virtù di quanto esposto al punto precedente), relativo alle Fasce fluviali del torrente Pellice in località Airaudi, nel Comune di Villafranca Piemonte. Tale Progetto di Variante discende dalla considerazione (sviluppata in una proposta formulata, a seguito dello svolgimento di ulteriori approfondimenti, dalla Regione Piemonte) dell’opportunità di rivedere l’assetto di progetto del torrente Pellice in modo tale da perseguire l’obiettivo di contenere i livelli di piena in corrispondenza della località Airaudi (in Comune di Villafranca Piemonte), inserita all’interno della Fascia fluviale B del PSFF (ora, PAI);

ATTESO CHE:

- in conformità alle finalità ed alle disposizioni della legge n. 183/1989 e s. m. i. (con particolare riguardo a quelle di cui agli articoli 2 e 3 di tale normativa) sussiste la necessità di garantire la congruenza delle previsioni e prescrizioni del PAI al raggiungimento dei propri obiettivi ed alla concreta evoluzione dei fenomeni da esso presi in esame;
- l’art. 1, comma 9, delle Norme di attuazione del PAI prevede che “*le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate almeno ogni tre anni anche in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all’approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio*”;
- in particolare, anche allo scopo di dare piena attuazione alle disposizioni relative all’aggiornamento del quadro conoscitivo degli strumenti di Piano, l’Autorità di bacino predispone la realizzazione di appositi *Studi di fattibilità*, i quali hanno la funzione di approfondire gli elementi conoscitivi contenuti nel PAI stesso e di verificare le sue previsioni. Tali Studi costituiscono anche strumenti propedeutici all’elaborazione dei Progetti di Variante del PAI di cui all’art. 18, comma 1 della legge n. 183/1989, nonché ad ogni aggiornamento degli elaborati di piano espressamente previsto da ulteriori disposizioni (con particolare riguardo agli aggiornamenti di cui al comma 10 dell’art. 1 delle NA del PAI) o che, comunque, si renda necessario sulla base dei principi generali in materia di pianificazione di bacino contenuti nell’ambito della legge n. 183/1989 e s. m. i.;

CONSIDERATO CHE:


- coerentemente ai rilievi sviluppati nei punti precedenti, in seguito all’adozione del Progetto di variante delle Fasce fluviali del Sesia, l’Autorità di bacino ha dato avvio



- ad uno Studio di fattibilità relativo alla sistemazione idraulica dei fiumi Sesia, Elvo e Cervo, il quale contiene analisi di maggior dettaglio rispetto ai dati disponibili, condotte su una base topografica aggiornata ed estese all'intera asta fluviale;
- all'esito di tale Studio di fattibilità e della successiva fase di valutazione condotta su di esso dalla Regione Piemonte (i cui risultati sono stati presentati al Comitato Tecnico di questa Autorità di bacino nel corso della seduta del 27 febbraio 2007) è emersa l'esigenza di procedere alla definizione di un nuovo assetto di progetto e di una nuova definizione delle Fasce fluviali relativi all'intero reticolo idrografico ivi considerato;
 - in particolare, in relazione al tratto in corrispondenza del ponte di Ghislarengo, lo Studio ha confermato, in linea di massima, le proposte di modifica del Progetto di variante in questione, contenendo però altre numerose modifiche di più significativo riguardo nei tratti immediatamente a monte e a valle del tratto locale;
 - essendo inoltre cessata, nel frattempo, la vigenza delle misure di salvaguardia introdotte dal citato Progetto di Variante, su richiesta del Comune di Ghislarengo, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha stanziato un contributo per interventi di mitigazione del rischio in sponda destra e sinistra del fiume Sesia. Tale contributo ammonta ad una cifra in conto capitale pari a 2.100.000 Euro - a valere sui fondi stanziati dall'art. 16 della legge 31 luglio 2002, n. 179 - ed è stato inserito nell'11° programma stralcio di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico, attuato ai sensi del medesimo art. 16 della legge n. 179/2002;
 - sussiste, quindi, la necessità di riportare la questione di cui al punto precedente nell'ambito della revisione complessiva delle Fasce fluviali dell'intera asta fluviale, per la quale si rende necessario adottare un nuovo Progetto di Variante al PAI, di più ampia portata;
 - in relazione all'esigenza evidenziata al punto precedente appare, quindi, necessario, procedere alla revoca del Progetto di Variante adottato con Deliberazione n. 6/2001 ed all'estinzione del relativo procedimento, posto che la materia sarà oggetto del Progetto di Variante, conseguente allo Studio di fattibilità precedentemente menzionato, attualmente in corso di elaborazione;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- successivamente all'adozione del Progetto di Variante di cui alla Deliberazione C. I. n. 4/2003 e nel corso del procedimento per l'adozione definitiva di tale Variante, sono stati condotti ulteriori approfondimenti, i cui risultati sono confluiti, a loro volta, in uno Studio di fattibilità presentato in sede di Conferenza Programmatica (convocata dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 1, comma 1bis della Legge n. 365/2000); da detto Studio emerge che, a seguito dei menzionati approfondimenti, la configurazione planoaltimetrica dell'arginatura esistente è sufficiente al contenimento dei livelli associati alla piena di progetto;
- di conseguenza, la Variante delle Fasce fluviali del Torrente Pellice di cui al Progetto adottato con Deliberazione C. I. n. 4/2003 non è più rispondente alla necessità di individuare le opere necessarie per la messa in sicurezza dell'abitato di Airaudi,
- anche con riferimento a tale ipotesi si impone, quindi, di procedere alla revoca del Progetto di Variante ed all'estinzione del relativo procedimento, fatta salva la necessità di una verifica complessiva della funzionalità della Fascia fluviale B nei processi di laminazione delle piene, da estendere all'intera asta fluviale, anche in



- attuazione del richiamato disposto normativo del PAI che prevede periodici aggiornamenti della pianificazione;
- la regione Piemonte, preso atto di tali valutazioni, ha proposto di procedere al posizionamento di un "*limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C*", in coincidenza con la Fascia A, corrispondente al tracciato dell'argine esistente;
 - la compatibilità di tale proposta sarà verificata nel corso delle attività di aggiornamento delle fasce fluviali del torrente Pellice già avviate in Autorità di bacino.

ATTESO, PERTANTO, CHE

- si può procedere a dichiarare l'estinzione di entrambi i procedimenti in oggetto e la contestuale revoca dei Progetti di Variante al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali adottati da questo Comitato Istituzionale con le Deliberazioni n. 6/2001 e n. 4/2003;

CONSIDERATO, PERALTRO, CHE:

- l'articolo 175, comma 1 del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha espressamente ed integralmente abrogato la legge n. 183/1989;
- l'art. 63 del medesimo Decreto, dal canto suo, ha previsto l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuali e la soppressione, a far data dal 30 giugno 2006, delle Autorità di bacino istituite dalla legge 18 maggio 1989, n. 183;

CONSIDERATO, TUTTAVIA, CHE:

- a seguito della modifica ad esso successivamente apportata dall'art. 1 del D lgs. n. 284/2006, l'articolo 170 del D. Lgs. n. 152/2006 ha prorogato le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui il citato D lgs. n. 284/2006 ha previsto l'adozione, facendo salvi, al tempo stesso, gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino successivamente al 30 aprile 2006 e fino all'entrata in vigore del suddetto decreto legislativo correttivo;
- ai sensi del menzionato art. 170 del D. lgs. n. 152/2006 (come modificato dall'art. 1 del D lgs. n. 284/2006) sussiste quindi la competenza di questo Comitato Istituzionale all'adozione della presente Deliberazione;


ACQUISITO:

- il parere favorevole espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 26 febbraio 2008;

RITENUTO:

- per il motivi esposti in precedenza, di procedere a dichiarare l'estinzione dei procedimenti per l'adozione, rispettivamente, delle Varianti al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali del fiume Sesia in Comune di Ghislarengo e del torrente Pellice in Comune di Villafranca Piemonte ed a revocare, contestualmente, i relativi Progetti, adottati con le Deliberazioni n. 6/2001 e n. 4/2003 di questo Comitato;

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato, acquisito e ritenuto questo Comitato Istituzionale,



DELIBERA

ART. 1


1. In virtù degli argomenti sviluppati nelle motivazioni della presente Deliberazione, sono revocati il “*Progetto di Variante del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali*” (adottato con Deliberazione C. I. n. 6/2001 del 31 gennaio 2001, relativo alle Fasce fluviali del fiume Sesia in Comune di Ghislarengo) ed il “*Progetto di variante al PSFF - Fasce fluviali del torrente Pellice in località Airaudi del Comune di Villafranca Piemonte*”, (adottato con Deliberazione C. I. n. 4/2003 del 25 febbraio 2003) e sono dichiarati estinti i procedimenti per l’adozione definitiva di dette Varianti di Piano di cui all’art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

ART. 2

1. La presente Deliberazione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua adozione.

**Il Dirigente incaricato del
Coordinamento della Pianificazione di
bacino**

(Dott. Francesco Puma)



Il Presidente

(Sen. Gianni Piatti)

